
PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1966)

Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966. Entrata in vigore internazionale: 23 marzo 1976. Stati Parti al 1° gennaio 2009: 163.

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 7 dicembre 1977).

Preambolo

Gli Stati Parti del presente Patto,

Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali;

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;

Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

*Hanno convenuto quanto segue:*¹

¹ Gli Stati Uniti d'America (1992) interpretano il Patto come vincolante sia l'amministrazione federale, nella misura in cui essa è titolare dei corrispondenti poteri legislativi e giudiziari, sia gli Stati della Federazione. L'Amministrazione federale prenderà le misure necessarie, nell'ambito del sistema federale, affinché le autorità competenti degli Stati possano adottare le misure appropriate all'attuazione del Patto. L'Australia (1980) ha dichiarato che l'applicazione del Patto sarà attuata dalle autorità del Commonwealth, dello Stato federale e dei Territori, secondo quanto prevede la costituzione federale dello Stato. Il Regno Unito (1976) ha apposto una riserva in base alla quale restrizioni ai diritti previsti dal Patto possono temporaneamente essere applicate, per motivi di servizio e disciplina, al personale delle forze armate e alle persone detenute.

Il Regno Unito (1976), la Francia (1980) e la Turchia (2003) hanno dichiarato che, in caso di contrasto, le norme della Carta delle Nazioni Unite (in particolare gli artt. 1 e 2) prevarranno su quelle del Patto.

La Cina, alla firma (1998), ha dichiarato che la firma apposta al Patto dalle autorità di Taiwan nel 1967 è invalida e priva di effetti (la Cina non è Stato Parte).

Per altre dichiarazioni o riserve relative agli obblighi derivanti dal Patto nel suo complesso avanzate da Egitto, Iraq, Libia, Siria, Turchia, Yemen, e relative obiezioni, v. nota al Preambolo del Patto sui diritti, economici sociali e culturali.

PARTE I²

Articolo 1.

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati Parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.³

PARTE II⁴

Articolo 2

1. Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.^{5,6}

² Gli Stati Uniti (1992) hanno dichiarato che gli articoli da 1 a 27 del Patto non sono *self-executing*.

³ Per le dichiarazioni in merito all'art. 1 comune ai due Patti di Algeria, Thailandia, Bangladesh, Francia, Regno Unito, Turchia, India, Indonesia, v. note all'art. 1 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali.

⁴ Circa l'interpretazione degli Stati Uniti della Parte Seconda del Patto v. la nota alla Parte Prima.

⁵ Gli Stati Uniti (1992) dichiarano di interpretare l'art. 2.1 e 26 nel senso di permettere distinzioni ragionevoli connesse a legittimi obiettivi di governo. La Svezia e la Finlandia (1993) hanno obiettato a tale interpretazione degli artt. 2.1 e 26.

Il Principato di Monaco dichiara che l'art. 2.1, l'art. 25 e l'art. 26 sono da interpretare come non in contrasto con le norme interne che diffe-



2. Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto s'impegna a:

- a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
- b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;
- c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

Articolo 3.

Gli Stati Parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.^{7 8}

Articolo 4.

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato un atto ufficiale, gli Stati Parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.^{9 10}

renziano tra cittadini monegaschi e stranieri, in quanto compatibili con l'art. 1.2 della Convenzione contro la discriminazione razziale.

⁶ Il Kuwait (1996) dichiara di dare attuazione agli artt. 2.1 e 3 nei limiti fissati dalla legge nazionale. Hanno presentato obiezione Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia.

⁷ Sulla posizione del Kuwait e le relative obiezioni v. nota all'art. 2.1.

Il Liechtenstein (1998) e Monaco (1997) hanno dichiarato di interpretare l'art. 3 come compatibile con le norme che regolano la successione al trono dei rispettivi principati. Monaco estende tale dichiarazione agli artt. 2.1, 2.2 e 2.5.

⁸ Il Bahrein ha avanzato nel 2006 riserve agli artt. 3, 18, 23, 9.5, 14.7. Tuttavia, il Segretario generale delle Nazioni Unite (depositario del Patto) non le ha accettate, in quanto depositate il 4 dicembre 2006 e quindi successivamente all'adesione, depositata il 26 settembre 2006. Obiezioni anche nel merito di tali riserve erano state avanzate nel 2007 da Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Estonia, Canada, Australia, Irlanda, Italia. La Lettonia ha obiettato solo per il deposito ritardato.

⁹ La Francia (1980) ha dichiarato che le proprie norme costituzionali e di legge relative allo stato d'assedio sono compatibili con i requisiti dell'art. 4 e che l'espressione "nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga" non limita il potere di prendere misure d'eccezione attribuito al Presidente della Repubblica dall'art. 16 della Costituzione francese.

¹⁰ Secondo l'interpretazione degli Stati Uniti (1992), l'art. 4.1 non impedisce di compiere distinzioni che possano avere un effetto sproporzionato su persone di un particolare status richiamato nella norma del Patto. La Svezia e la Finlandia (1993) hanno obiettato.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.¹¹

3. Ogni Stato Parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati Parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.¹²

Articolo 5.

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato Parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

PARTE III

Articolo 6.

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato Parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.^{13 14}

¹¹ Trinidad e Tobago (1978) si riserva il diritto di non applicare interamente l'art. 4.2, in quanto la propria Costituzione consente deroghe più ampie. I Paesi Bassi (1980) e la Germania (1982) hanno obiettato a tale riserva, ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo del Patto.

¹² Le comunicazioni notificate dagli Stati Parti che hanno assunto misure in deroga sono reperibili on-line all'indirizzo: [http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/docs/NotificatonsArt4\(3\)ICCPR.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/docs/NotificatonsArt4(3)ICCPR.pdf).

¹³ Gli Stati Uniti d'America (1992) si riservano il diritto, nei limiti della Costituzione federale, di infliggere la pena capitale a qualunque individuo (con esclusione delle donne incinte) condannato a seguito di regolare processo che preveda tale pena, compreso quando si tratti di crimini commessi da persone al di sotto dei 18 anni d'età.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato Parte del presente Patto.

Articolo 7.

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.¹⁵

Articolo 8.

1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.
2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù.
3. a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;
- b) La lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;
- c) L'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende:
 - i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;
 - ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;
 - iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.¹⁶

Articolo 9.

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato

A questa riserva, ritenuta contraria all'oggetto e allo scopo del Patto, hanno fatto obiezione (nel corso del 1993) i seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia.

¹⁴ La Thailandia (1996) ha depositato una dichiarazione interpretativa con la quale dimostra che la vigente normativa penale nazionale impedisce virtualmente che un minore possa subire la pena capitale.

¹⁵ Gli Stati Uniti (1992) hanno apposto una riserva in base alla quale si considerano obbligati dall'art. 7 solo nella misura in cui l'espressione "punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti" equivale a trattamenti o punizioni crudeli o inusuali proibiti dal V, VIII e/o XIV Emendamento alla Costituzione americana. Obiezioni a tale riserva, ritenuta contraria all'oggetto e allo scopo del Patto, sono state avanzate, nel 1993, da Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia.

Il Botswana (2000) ha apposto una riserva in base alla quale i termini "tortura" e "punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti" equivalgono alle nozioni corrispondenti della Costituzione nazionale. Obiezioni a tale riserva, ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo del Patto, sono state avanzate, nel 2001, da Austria, Italia, Danimarca, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia.

¹⁶ Samoa (2008) ha dichiarato che sono compatibili con l'art. 8 una serie di norme interne che definiscono forme di lavoro obbligatorio riconducibili alle ipotesi del terzo comma.

o detenuto. Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzia che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.¹⁷

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo.^{18 19}

Articolo 10.

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

2. a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;²⁰

b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il più rapidamente possibile.²¹

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la

¹⁷ La Thailandia (1996) illustra la propria normativa di procedura penale e la considera conforme all'art. 9.3.

¹⁸ Gli Stati Uniti (1992) interpretano l'art. 9.5 e 14.6 come riferito alla possibilità di ricevere un indennizzo da un'amministrazione dello Stato o dall'individuo responsabile dell'arresto illegale o dell'ingiusto procedimento e nei limiti di quanto dispone la legge nazionale.

Il Messico (1981) ha apposto una dichiarazione interpretativa per cui il diritto ad un'equa compensazione è collegato all'arresto o detenzione illegale occorsa a seguito di accuse false.

¹⁹ La Francia (1980) ha apposto una riserva in base alla quale l'art. 9 non si applica alla procedura disciplinare nelle forze armate.

²⁰ L'Australia (1980) si riserva di attuare progressivamente l'obbligo di cui all'art. 10.2.a.

Il Belgio (1983) si riserva di attuare l'art. 10.2.a nel rispetto delle regole che permettono ai detenuti in attesa di giudizio di partecipare, su base volontaria, ad attività insieme ai condannati.

Il Regno Unito ha apposto riserva all'art. 10.2.a relativamente ai territori di Gibilterra, Montserrat e isole Turks e Caicos.

²¹ L'Australia (1980) e il Regno Unito (1976) si riservano di attuare l'obbligo di cui all'art. 10.2.b e quello di cui all'art. 10.3 seconda frase, nella misura in cui le competenti autorità le considerino vantaggiose per il minore o per l'adulto in questione.

Gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di non attuare, in circostanze eccezionali, l'art. 10.2. b e 10.3 e l'art. 14.4 per quanto concerne i detenuti minorenni, trattando questi ultimi come gli adulti.

La Nuova Zelanda (1978) si riserva il diritto di non attuare l'art. 10.2.b o 10.3 in caso di carenze strutturali che rendono impraticabile la separazione dei detenuti minorenni dagli adulti o quando ciò non è nell'interesse dei minori o degli adulti coinvolti.

loro riabilitazione sociale.²² I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.²³

Articolo 11.

Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.^{24 25}

Articolo 12.

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.²⁶

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.²⁷

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.²⁸

²² Il Bangladesh (2000) ha dichiarato di non essere in grado di provvedere ad un trattamento riabilitativo dei detenuti.

²³ Sulle riserve di Australia, Regno Unito, Stati Uniti e Nuova Zelanda alla seconda frase dell'art. 10.3, v. nota all'art. 10.2.b.

La Norvegia (1977) e Trinidad e Tobago (1978) hanno apposto riserva all'art. 10.2.b e 10.3, seconda frase.

La Svezia (1971) ha apposto riserva all'art. 10.3, seconda frase.

I Paesi Bassi (1978) hanno apposto riserva all'art. 10.2 e 10.3 (seconda frase), in ragione del carattere variabile della legislazione in materia.

Con riferimento all'art. 10.2.b e 10.3, la Finlandia (1975) e l'Islanda (1979) si riservano di applicare il principio in modo non rigido.

L'Austria (1978) si riserva di permettere la detenzione di minori con adulti sotto i 25 anni ritenuti privi di influenza negativa.

Il Belgio (1983) si riserva di applicare la norma sulla separazione dei detenuti minorenni in modo flessibile, secondo le leggi nazionali in materia di protezione dei minori e sulla criminalità minorile. Analoga dichiarazione è avanzata dal Lussemburgo (1983) e da Samoa (2008).

L'Irlanda (1989) si riserva di attuare gli obblighi di cui all'art. 10.2 in modo progressivo e in quanto praticamente realizzabili.

²⁴ Il Bangladesh (2000) ha dichiarato che l'art. 11 è compatibile con le norme nazionali che in certe situazioni eccezionali prevedono la pena del carcere in caso di bancarotta.

La Repubblica democratica del Congo (1976) ha apposto una riserva all'art. 11 per casi di insolvenza fraudolenta che eccedono una certa cifra. Il Belgio (1984) e i Paesi Bassi (1984) hanno osservato che tale riserva non sarebbe ammissibile, in quanto riferita ad una norma inderogabile ai sensi dell'art. 4; detta riserva tuttavia non è necessaria, in quanto si riferisce ad una fattispecie penale, diversa da quella della prigione per debiti.

²⁵ Il Regno Unito (1976) si è riservato il diritto di non applicare l'art. 11 nell'isola di Jersey.

²⁶ Il Regno Unito (1976) si riserva il diritto di interpretare la norma dell'art. 12.1 in modo differenziato nel proprio territorio e nelle sue dipendenze. Analogamente i Paesi Bassi (1978), con riguardo alle Antille Olandesi, in riferimento anche ai commi 2 e 4.

²⁷ Trinidad e Tobago (1978) e Belize (1996) hanno apposto una riserva all'art. 12.2 in base alla quale la legge nazionale impone ai cittadini di fornire i propri dati fiscali per viaggiare all'estero.

²⁸ Il Botswana (2000) ha apposto una riserva in base alla quale l'art. 12.3 è compatibile con una serie di restrizioni alla libertà di movimento in casi eccezionali previste dalla Costituzione dello Stato. Hanno obiettato a tale riserva gli stessi paesi richiamati nella nota all'art. 7 con riferimento al Botswana.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.²⁹

Articolo 13.

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato Parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.^{30 31}

Articolo 14.

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.³²

2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.³³

²⁹ L'Austria (1978) ha introdotto una riserva con riguardo alle norme costituzionali che si riferiscono all'espulsione dei membri della Casa di Asburgo-Lorena.

Il Regno Unito (1976) si riserva il diritto di continuare ad applicare le proprie norme in materia di immigrazione con prevalenza, qualora necessario, sull'art. 12.4 e altre eventuali disposizioni del Patto.

³⁰ La Francia (1980) ha dichiarato che l'art. 13 non può derogare alla normativa interna in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione degli stranieri (il riferimento esplicito è alla legge del 1945). Analoga dichiarazione è avanzata dal Principato di Monaco (1997).

L'Islanda (1979) si riserva di limitare l'impugnabilità degli atti di espulsione di stranieri.

Malta (1990) si riserva il diritto di non dare completa attuazione a tale disposizione, date le circostanze presenti.

³¹ Il Messico (1981) ha apposto un'eccezione a questo articolo in vista della norma di cui all'art. 33 della Costituzione messicana ("l'Esecutivo dell'Unione ha la facoltà esclusiva di costringere a lasciare il territorio nazionale, immediatamente e senza bisogno di previo giudizio, qualunque straniero la cui permanenza sia considerata indesiderabile. Gli stranieri non potranno in alcun modo interferire nelle questioni politiche del paese").

³² Il Belgio (1983) si riserva di considerare conforme all'art. 14.1, seconda parte, il principio costituzionale che non prevede eccezioni al principio di pubblicità dei giudizi.

La Danimarca (1972) dichiara che l'art. 14.1 non esclude la legittimità delle norme nazionali che prevedono la possibilità di escludere la stampa dalle udienze.

³³ Malta (1990) dichiara che l'art. 14.2 non impedisce che particolari leggi impongano all'accusato di provare determinati fatti.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo, alle seguenti garanzie:

- a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;
- b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;³⁴
- c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
- d) ad essere presente al processo^{35 36} ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;³⁷
- e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a scarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;³⁸
- f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
- g) a non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.³⁹

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riev-

saminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.⁴⁰

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.^{41 42}

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese.^{43 44 45}

³⁴ Gli Stati Uniti (1992) hanno dichiarato di interpretare l'art. 14.3.b e 14.3.d nel senso che il diritto dell'imputato in un processo penale ad un difensore di sua scelta non ricorre quando il difensore gli è fornito dalla corte per motivi di indigenza, quando l'imputato ha mezzi finanziari per provvedere ad un difensore alternativo e quando non gli è stata imposta una misura restrittiva della libertà.

³⁵ L'Austria (1980), in conformità con le proprie norme sulla pubblicità dei processi, si riserva il diritto di prevedere l'esclusione dall'aula dell'imputato che turbi l'ordinato andamento del processo. Analogamente dispone la riserva dei Paesi Bassi (1978).

La Germania (1973) dichiara che è compatibile con l'art. 14.3.d la norma per cui è la corte ad indicare se un accusato in stato di detenzione deve o meno comparire personalmente dinanzi alla *Revisionsgericht*.

Il Liechtenstein (1998) si riserva di applicare l'art. 14.1 nei limiti della propria legislazione sulla procedura penale.

³⁶ Il Bangladesh (2000) si è riservato il diritto di non applicare l'art. 14.3.d e di processare l'accusato *in absentia* quando si tratta di un latitante o quando manchi di presentarsi dinanzi alla Corte o di dare ragione della propria mancata comparizione.

Il Venezuela (1978) ha apposto una riserva in base alla quale il processo *in absentia* è possibile, secondo la normativa nazionale, per un delitto contro la Repubblica.

³⁷ Barbados (1973), Belize (1996), Gambia (1979) e Guyana (1977) hanno dichiarato di non essere in grado di garantire pienamente il diritto all'assistenza legale gratuita. Il Regno Unito ha dichiarato di non poter garantire tale diritto, causa scarsità di legali, in alcuni territori (Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Falklands, Gilbert (l'attuale Stato di Kiribati), Isole Pitcairn, Sant'Elena). Il Bangladesh (2000) dichiara che il diritto all'assistenza legale gratuita è condizionata dalla legge alla disponibilità di mezzi per procurarsi tale assistenza. Per l'interpretazione della norma adottata dagli Stati Uniti, v. nota all'art. 14.3.b.

³⁸ Gli Stati Uniti (1992) hanno dichiarato di interpretare la norma dell'art. 14.3.e come compatibile con il fatto che all'imputato possa essere imposto di dimostrare che il teste di cui richiede la comparizione sia necessario ai fini della difesa.

³⁹ Sulla riserva apposta dagli Stati Uniti all'art. 14.4, v la nota all'art. 10.2.b.

⁴⁰ L'Austria (1980) dichiara di considerare l'art. 14.5 compatibile con la norma nazionale che esclude un ulteriore appello contro una condanna di secondo grado che intervenga dopo un proscioglimento in primo grado o dopo una condanna più lieve.

Il Belgio (1983) si riserva di considerare in conformità all'art. 10.5 talune norme che dispongono per la non impugnabilità in appello di sentenze di condanna rese in secondo grado o pronunciate in primo e unico grado da un tribunale superiore (Cassazione, Corte d'assise, ecc.). Analoga la dichiarazione del Lussemburgo (2004).

La Francia (1980) interpreta l'art. 14.5 come un principio a cui possono essere collegate limitate eccezioni. In ogni caso è fatta salva la possibilità di impugnazione per motivi di legittimità dinanzi alla corte di Cassazione.

La Germania (1973) considera compatibile con l'art. 14.5 la limitazione, in caso di reati minori, del diritto d'appello.

I Paesi Bassi (1978) fanno salva la non impugnabilità delle sentenze della Corte suprema sui reati ministeriali.

La Norvegia (1995) si riserva di sottrarre alla regola dell'appellabilità le decisioni della corte speciale competente in materia di impeachment; le sentenze di condanna delle corti d'appello, per errore nella valutazione delle prove sulla colpevolezza; e nel caso di sentenza di condanna di secondo grado emessa dalla Corte suprema.

Monaco (1997) si riserva di introdurre limitate eccezioni al principio.

Trinidad e Tobago (1978) si riserva di non applicare interamente l'art. 14.5, dal momento che in base alla propria normativa l'appello può essere proposto dal condannato solo con il permesso della stessa Corte d'appello o del Privy Council.

⁴¹ L'Australia (1980) si riserva il diritto di provvedere all'indennizzo per ingiusto processo attraverso procedure amministrative piuttosto che giudiziarie.

La Nuova Zelanda (1978) si riserva di non applicare la norma nella misura in cui consentirebbe la concessione *ex gratia* del risarcimento alle vittime dell'ingiustizia.

Per l'interpretazione degli Stati Uniti d'America, v. nota all'art. 9.5.

⁴² Il Bangladesh (2000) ha dichiarato che non è in grado di dare attuazione a tale obbligo ma che, secondo il diritto interno, la vittima dell'ingiustizia può instaurare un procedimento separato per l'indennizzo o, in certi casi, la corte stessa può stabilire un indennizzo di propria iniziativa.

Trinidad e Tobago (1978) dichiara di non essere in condizione di attuare l'art. 14.6 per quanto riguarda l'indennizzo.

Malta (1990) ha dichiarato di non essere in condizione di attuare le norme sul risarcimento per ingiusta detenzione nella misura richiesta dall'art. 14.6.

⁴³ La Svezia (1971) ha apposto una riserva all'art. 14.7.

L'Austria (1980) ritiene l'art. 14.7 compatibile con la norma interna che consente in taluni casi la riapertura di un giudizio di proscioglimento o di condanna passato in giudicato. Di analogo contenuto è la riserva apposta dall'Islanda (1979). I Paesi Bassi (1978) permettono qualche eccezione in caso di sentenze straniere di condanna, se quest'ultima non è ancora del tutto scontata.

Articolo 15.

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.⁴⁶

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.⁴⁷

Articolo 16.

Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

Articolo 17.

1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.⁴⁸

Articolo 18.

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia

Gli Stati Uniti (1992) interpretano l'art. 14.7 come applicabile solo quando il proscioglimento è stato disposto da una corte dello stesso Stato della Federazione (o da una corte federale) di quella che vuole intentare un nuovo processo per lo stesso reato.

La Finlandia (1975) si riserva di proseguire con la propria prassi di permettere la riapertura, a certe condizioni, di un procedimento e la condanna dell'accusato già prosciolto, oppure la sua condanna ad una pena maggiore di quella già subita, se il primo processo era stato condizionato dalla condotta fraudolenta di un funzionario dell'amministrazione giudiziaria, ovvero se entro un anno dalla conclusione del procedimento emergono nuovi elementi di prova.

⁴⁴ La Danimarca (1972) dichiara complessivamente compatibili con l'art. 14.5 e 14.7 le proprie norme nazionali.

⁴⁵ La Francia (1980) ha apposto una riserva in base alla quale l'art. 14 non si applica alla procedura disciplinare nelle forze armate.

L'Irlanda (1989), con riserva, non lo considera strettamente applicabile ai reati minori militari.

L'Austria (1980) considera l'art. 14 compatibile con le norme interne che consentono a determinate giurisdizioni non penali di adottare misure di privazione della libertà.

⁴⁶ La Germania (1973) ha dichiarato che l'ultima frase dell'art. 15.1 non impedisce che in casi particolari la legge precedente che impone pene più gravi trovi comunque applicazione.

Gli Stati Uniti (1992) si riservano il diritto di non applicare l'ultima disposizione dell'art. 15.1. La Svezia (1993) ha obiettato a tale riserva. Con riferimento alla stessa disposizione, Trinidad e Tobago (1978) e l'Italia (1978) hanno dichiarato che essa si applica solo ai procedimenti ancora pendenti al momento dell'adozione della nuova legge.

⁴⁷ L'Argentina (1986) ha dichiarato che applica l'art. 15.2 nel rispetto del principio di cui all'art. 18 della propria Costituzione (in tale articolo il riferimento è ad una "legge" e non a "principi generali").

⁴⁸ Il Liechtenstein (1998) si riserva il diritto di applicare l'art. 17 nei confronti degli stranieri nei limiti fissati dalla legislazione in materia.

in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.⁴⁹

4. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.⁵⁰

Articolo 19.

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.⁵¹

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.^{52 53 54}

⁴⁹ Il Messico (1981) ha dichiarato che le limitazioni stabilite dalle proprie leggi, in base alle quali i riti religiosi sono liberamente esercitati solo nei luoghi di culto e i corsi di studio per la formazione dei ministri del culto non sono riconosciuti ufficialmente dallo Stato, rientrano tra quelle consentite in base all'art. 9.3.

⁵⁰ Le Maldive (2006) hanno apposto riserva all'art. 18, facendo salva la propria normativa costituzionale. Obiezioni a tale riserva sono state avanzate (nel 2007) da: Australia, Austria, Canada, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria.

La Mauritania (2004) ha fatto riserva di applicare l'art. 18 senza pregiudizio della Shari'ah islamica. Hanno obiettato a tale riserva (tutti nel 2005): Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Svezia.

⁵¹ L'Irlanda (1989) si riserva il diritto di istituire un monopolio o sottoporre a concessione l'impresa radiotelevisiva. Una dichiarazione nello stesso senso è stata avanzata dal Principato di Monaco (1997).

I Paesi Bassi (1978) si riservano di sottoporre a un regime di concessione le imprese di trasmissione, televisive o cinematografiche.

⁵² L'Italia (1978) ha dichiarato che il proprio sistema di concessioni radiotelevisive è compatibile con l'art. 19.3. Analoga dichiarazione è stata fatta dal Lussemburgo (1983).

⁵³ Gli Stati Uniti (1992) hanno dichiarato che l'art. 5.2 del Patto (divieto di derivare dal Patto limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento nazionale) si applica particolarmente all'art. 19.3 e ribadiscono che continueranno ad applicare le garanzie della Costituzione americana.

⁵⁴ L'Austria (1978), la Francia (1980) e il Belgio (1983) hanno dichiarato che gli articoli 19, 21 e 22 del Patto saranno applicati in conformità con gli articoli 10, 11 e 16 della Convenzione europea dei diritti umani. La Germania ha emesso un'analoga dichiarazione, facendo riferimento all'art. 2.1 del Patto e limitando il riferimento alla Convenzione europea all'art. 16.

Malta (1990) ha dichiarato che considera compatibili con l'art. 19 le disposizioni della Costituzione che restringono la libertà di espressione

Articolo 20.

1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.⁵⁵
2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.⁵⁶

Articolo 21.

È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà.^{57 58}

Articolo 22.

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.
2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.⁵⁹
3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati Parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale a adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzio-

politica di certi funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni e le norme di legge che limitano l'attività politica degli stranieri.

⁵⁵ Alcuni Stati hanno apposto una riserva all'art. 20.1, ricordando il loro voto contrario in Assemblea Generale in relazione a tale norma, in quanto in contrasto con la libertà di opinione ed espressione garantita dall'art. 19. Si tratta di: Danimarca (1972), Finlandia (1975), Islanda (1979), Paesi Bassi (1978), Norvegia (1972), Svezia (1971), Svizzera (1992).

La Thailandia (1996) ha precisato, con dichiarazione interpretativa, che il termine "guerra" si riferisce ad un conflitto armato in violazione del diritto internazionale.

⁵⁶ I seguenti Stati hanno dichiarato che, alla luce di una lettura congiunta degli artt. 18, 19, 21 e 22, la norma dell'art. 20 non richiede modifiche alla propria legislazione. Si tratta di Australia (1980), Francia (1980), Lussemburgo (1983), Malta (1990), Nuova Zelanda (1978), Regno Unito (1976).

Gli Stati Uniti d'America (1992) hanno apposto una riserva in base alla quale l'art. 20 non autorizza né richiede misure che restringano il diritto di espressione e di associazione protetto dalla Costituzione e dalle leggi americane.

L'Irlanda (1989) si è riservata il diritto di posporre l'adozione di una legge in materia.

Il Lussemburgo (1983) ha dichiarato che applicherà l'art. 20 alla luce degli articoli 18, 19, 21 e 22 del Patto e degli artt. 18-20 della Dichiarazione Universale.

⁵⁷ Sulle dichiarazioni di Francia, Belgio e Germania v. nota all'art. 19.

⁵⁸ Trinidad e Tobago (1978) ha apposto una riserva all'art. 21 per prevedere con legge ulteriori ragionevoli restrizioni.

⁵⁹ Sull'interpretazione data dal Giappone all'art. 22.2., v. nota all'art. 8.2 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali.

Malta (1990) si è riservata il diritto di applicare la propria legislazione anche qualora non risultasse pienamente compatibile con l'art. 22.

ne, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.^{60 61 62}

Articolo 23.

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.⁶³
3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
4. Gli Stati Parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.⁶⁴

Articolo 24.

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.
2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.
3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.⁶⁵

⁶⁰ L'Algeria (1989) interpreta questo articolo come obbligo di intervenire sull'organizzazione e sull'esercizio di tali diritti attraverso lo strumento legislativo. La Germania (1990) ha dichiarato che interpreta la dichiarazione dell'Algeria nel senso che restrizioni ai diritti stabiliti dall'art. 8 possono essere introdotte solo con legge e solo per le ragioni indicate nell'articolo in questione.

⁶¹ Sulle dichiarazioni di Francia, Belgio e Germania v. nota all'art. 19. Il Principato di Monaco (1997) dichiara di interpretare l'art. 21 e 22 in modo da consentire limitazioni motivate dalla protezione di valori ulteriori rispetto a quelli espressamente richiamati (sono utilizzate le stesse espressioni dell'art. 10.2 della Convenzione europea sui diritti umani).

⁶² La Nuova Zelanda (1978) si riserva il diritto di non applicare integralmente l'art. 22 alle associazioni sindacali.

La Repubblica di Corea (1990) dichiara di applicare l'art. 22 in conformità con la Costituzione e le leggi nazionali. Il Regno Unito (1991) ha fatto opposizione, in mancanza di sufficienti indicazioni sugli effetti della riserva coreana.

⁶³ Il Belgio (1983) dichiara che la legge deve regolare non solo l'età minima ma può estendersi a regolamentare l'esercizio del diritto a sposarsi e fondare una famiglia.

⁶⁴ Il Kuwait (1996) ha dichiarato che la materia dello statuto personale è regolata secondo il principio di personalità del diritto. Se l'art. 23 contrasta con la legge islamica vigente nel paese, è quest'ultima a prevalere. V. gli Stati che hanno fatto obiezione a tale dichiarazione/riserva nella nota all'art. 2.1.

Israele (1991) si riserva di applicare, secondo quanto prevede l'ordinamento nazionale, le norme della confessione religiosa dei soggetti interessati per quanto attiene al loro statuto personale, in quanto compatibili con il Patto.

La Mauritania (2004) ha fatto riserva di applicare l'art. 23.4 senza pregiudizio della Shari'ah islamica. Hanno obiettato a tale riserva (nel 2005): Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Svezia.

⁶⁵ Il Regno Unito (1976) si riserva il diritto di adottare norme in materia di cittadinanza (in particolare richiedendo un sufficiente collegamento della persona con il Regno Unito) che possono incidere sull'art. 24.3 e su altre norme del Patto.

Articolo 25.

Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

- a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
- b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;⁶⁶
- c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese.⁶⁷

Articolo 26.

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.^{68 69 70}

Articolo 27.

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.⁷¹

Il Liechtenstein (1998) si riserva il diritto di applicare la normativa nazionale sulle condizioni per l'attribuzione della cittadinanza.

⁶⁶ La Svizzera (1992) ha apposto una riserva all'art. 25.b in base alla quale, in certe consultazioni cantonali e comunali, le elezioni nell'ambito di certe assemblee possono avvenire con metodi diversi da quello del voto segreto.

Il Kuwait ha apposto una riserva che limita il diritto di voto ai soli maschi e lo esclude per i membri delle forze armate o di polizia. Obiezioni sono state sollevate dagli Stati indicati nella nota all'art. 2.1.

Il Messico (1981) ha apposto una riserva in base alla quale i ministri del culto non godono del diritto di voto attivo e passivo e non possono costituire associazioni politiche. Nel 2002 lo Stato ha parzialmente ritirato la riserva, in seguito al riconoscimento in capo a tali soggetti del diritto di voto attivo (cfr. art. 130 dell'attuale costituzione messicana).

⁶⁷ Il Principato di Monaco (1997) si riserva di applicare l'art. 25 della propria Costituzione ("I monegaschi hanno precedenza nell'accesso agli impieghi pubblici e privati, alle condizioni fissate dalla legge o dalle convenzioni internazionali") e le proprie leggi sul pubblico impiego.

⁶⁸ La Svizzera (1992) e il Liechtenstein (1998) hanno dichiarato che la clausola di non discriminazione dell'art. 26 si applica solo ai diritti sanciti dal Patto.

⁶⁹ Trinidad e Tobago (1978) si riserva il diritto di riconoscere ai soli cittadini il diritto di proprietà immobiliare.

L'Austria interpreta l'art. 26 in modo da permettere il trattamento differenziato di cittadini e stranieri. Analogamente il Principato di Monaco: v. nota all'art. 2.1.

⁷⁰ Per l'interpretazione degli Stati Uniti, e relative obiezioni, v. nota all'art. 2.1.

⁷¹ La Francia (1980) ha dichiarato che l'art. 27 è inapplicabile alla Repubblica francese.

La Turchia ha riservato il diritto di interpretare l'art. 27 secondo la propria Costituzione e il Trattato di Losanna del 1923. La Finlandia,

PARTE IV**Articolo 28.**

1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato". Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.
2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati Parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo. Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.
3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

Articolo 29.

1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggono le qualità stabilite all'articolo 28 e che siano state designate a tal fine dagli Stati Parti del presente Patto.
2. Ogni Stato Parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.
3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

Articolo 30.

1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.
2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati Parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati Parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati Parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.
4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati Parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

Articolo 31.

1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

Articolo 32.

1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni; se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione

la Germania e la Svezia (2004) hanno obiettato alla riserva della Turchia.

scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30.

2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

Articolo 33

1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

2. In caso di morte o di dimissioni di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

Articolo 34.

1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati Parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati Parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

Articolo 35.

I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea Generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

Articolo 36.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

Articolo 37.

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.

2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

Articolo 38.

Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.

Articolo 39.

1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, tra l'altro, le disposizioni seguenti: a) Il quorum è di dodici membri; b) Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

Articolo 40.

1. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti: a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati Parti; b) Successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influenzano sull'applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli Istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati Parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati Parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio Economico e Sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati Parti del presente Patto.

5. Gli Stati Parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 41.

1. Ogni Stato Parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

a) Se uno Stato Parte del presente Patto ritiene che un altro Stato Parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente,

riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti, ovvero ancora esperibili;

b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro interessato.

c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

d) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse.

e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto.

f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente.

g) Gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme.

h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b): i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; ii) Se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati vengono allegati al rapporto. Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati Parti interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati Parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati Parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati Parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato Parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.⁷²

Articolo 42.

1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati Parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati Parti interessati, può designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come "la Commissione"). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli

Stati Parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto.

b) La Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati Parti interessati. Se gli Stati Parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati Parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato Parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 11.

3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati Parti interessati.

5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servizi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.

6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati Parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati Parti interessati: a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima; b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti; c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati Parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati; d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati Parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'art. 41.

9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati Parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.

⁷² Lista degli Stati che hanno accettato la competenza del Comitato ai sensi dell'art. 41 in calce al testo del Patto.

Articolo 43.

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 44.

Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati e non impediscono agli Stati Parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

Articolo 45.

Il Comitato tramite il Consiglio Economico e Sociale, presenta ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

PARTE V

Articolo 46.

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli Istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 47.

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.⁷³

PARTE VI

Articolo 48.

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro Istituti specializzati di ogni Stato Parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.⁷⁴
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato tra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

⁷³ Gli Stati Uniti (1992) hanno dichiarato che tale diritto si esercita solo in conformità con il diritto internazionale.

⁷⁴ Alcuni paesi - Afghanistan (1983) Bulgaria (1970), Guinea (1978), Ungheria (1969 e 1974), Mongolia (1974), Romania (1974), Russia (1973), Siria (1969), Ucraina (1973), Vietnam (1982) - hanno dichiarato che tale limitazione è incoerente con il carattere universale del Patto, il quale dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 49.

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, a parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50.

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 51.

1. Ogni Stato Parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati Parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati Parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati Parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Articolo 52.

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48 b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

Articolo 53.

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.

Stati Parti al 1° gennaio 2009, con data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione:

Afghanistan, 24 gennaio 1983; Albania, 4 ottobre 1991; Algeria, 12 settembre 1989; Andorra, 22 settembre 2006; Angola, 10 gennaio 1992; Argentina, 8 agosto 1986; Armenia, 23 giugno 1993; Australia, 13 agosto 1980; Austria, 10 settembre 1978; Azerbaijan, 13 agosto 1992; Bangladesh, 6 settembre 2000; Barbados, 5 gennaio 1973; Bahrain, 20 settembre 2006; Belarus, 12 novembre 1973; Belgio, 21 aprile 1983; Belize, 10 giugno 1996; Benin, 12 marzo 1992; Bolivia, 12 agosto 1982; Bosnia Erzegovina, 1 settembre 1993; Botswana, 8 settembre 2000; Brasile, 24 gennaio 1992; Bulgaria, 21 settembre 1970; Burkina Faso, 4 gennaio 1999; Burundi, 9 maggio 1990; Cambogia, 26 maggio 1992; Camerun, 27 giugno 1984; Canada, 19 maggio 1976; Capo Verde, 6 agosto 1993; Ciad, 9 giugno 1995; Cile, 10 febbraio 1972; Cipro, 2 aprile 1969; Colombia, 29 ottobre 1969; Congo, 5 ottobre 1983; Corea (Repubblica Democratica Popolare), 14 settembre 1981; Corea (Repubblica di), 10 aprile 1990; Costa d'Avorio, 26 marzo 1992; Costa Rica, 29 novembre 1968; Croazia, 12 ottobre 1992; Danimarca, 6 gennaio 1972; Dominica, 17 giugno 1993; Ecuador, 6 marzo 1969; Egitto, 14 gennaio 1982; El Salvador, 30 novembre 1979; Eritrea, 22 gennaio 2002; Estonia, 21 ottobre 1991; Etiopia, 11 giugno 1993; Filippine, 23 ottobre 1986; Finlandia, 19 agosto 1975; Francia, 4 novembre 1980; Gabon, 21 gennaio 1983; Gambia, 22 marzo 1979; Georgia, 3 maggio 1994; Germania, 17 dicembre 1973; Ghana, 7 settembre 2000; Giamaica, 3 ottobre 1975; Giappone, 21 giugno 1979; Gibuti, 5 novembre 2002; Giordania, 28 maggio 1975; Grecia, 5 maggio 1997; Grenada, 6 settembre 1991; Guatemala, 5 maggio 1992; Guinea Equatoriale, 25 settembre 1987; Guinea, 24 gennaio 1978; Guyana, 15 febbraio 1977; Haiti, 6 febbraio 1991; Honduras, 25 agosto 1997; India, 10 aprile 1979; Indonesia, 23 febbraio 2006; Iran, 24 giugno 1975; Iraq, 25 gennaio 1971; Irlanda, 8 dicembre 1989; Islanda, 22 agosto 1979; Israele, 3 ottobre 1991; Italia, 15 settembre 1978; Kazakistan, 24 gennaio 2006; Kenia, 1 maggio 1972; Kuwait, 21 maggio 1996; Kirghizistan, 7 ottobre 1994; Lesotho, 9 settembre 1992; Lettonia, 14 aprile 1992; Libano, 3 novembre 1972; Liberia, 22 settembre 2004; Libia, 15 maggio 1970; Liechtenstein, 10 dicembre 1998; Lituania, 20 novembre 1991; Lussemburgo, 18 agosto 1983; Macedonia (ex Repubblica iugoslava di), 18 gennaio 1994; Madagascar, 21 giugno 1971; Malawi, 22 dicembre 1993; Maldive, 19 settembre 2006; Mali, 16 luglio 1974; Malta, 13 settembre 1990; Marocco, 3 maggio 1979; Mauritania, 17 novembre 2004; Mauritius, 12 dicembre 1973; Messico, 23 marzo 1981; Monaco, 28 agosto 1997; Mongolia, 18 novembre 1974; Montenegro, 23 ottobre 2006; Mozambico, 21 luglio 1993; Namibia, 28 novembre 1994; Nepal, 14 maggio 1991; Nicaragua, 12 marzo 1980; Niger, 7 marzo 1986; Nigeria, 29 luglio 1993; Norvegia, 13 settembre 1972; Nuova Zelanda, 28 dicembre 1978; Paesi Bassi, 11 dicembre 1978; Panama, 8 marzo 1977; Papua Nuova Guinea, 21 luglio 2008; Paraguay, 10 giugno 1992; Perù, 28 aprile 1978; Polonia, 18 marzo 1977; Portogallo, 15 giugno 1978; Regno Unito, 20 maggio 1976; Repubblica Ceca, 22 febbraio 1993; Repubblica Centrafricana, 8 maggio 1981; Repubblica Democratica del Congo, 1 novembre 1976; Repubblica Dominicana, 4 gennaio 1978; Repubblica di Moldova, 26 gennaio 1993; Romania, 9 dicembre 1974; Ruanda, 16 aprile 1975; Russia, 16 ottobre 1973; Saint Vincent e Grenadines, 9 novembre 1981; Samoa, 15 febbraio 2008; San Marino, 18 ottobre 1985; Senegal, 13 febbraio 1978; Serbia, 12 marzo 2001; Seychelles, 5 maggio 1992; Sierra Leone, 23 agosto 1996; Siria, 21 aprile 1969; Slovacchia, 28 maggio 1993; Slovenia, 6 luglio 1992; Somalia, 24 gennaio 1990; Spagna, 27 aprile 1977; Sri Lanka, 11 giugno 1980; Stati Uniti d'America, 8 giugno 1992; Sudafrica, 10 dicembre 1998; Sudan, 18 marzo 1986; Suriname, 28 dicembre 1976; Svezia, 6 dicembre 1971; Svizzera, 18 giugno 1992; Swaziland, 26 marzo 2004; Tagikistan, 4 gennaio 1999; Tanzania, 11 giugno 1976; Thailandia, 29 ottobre 1996; Timor Est, 18 settembre 2003; Togo, 24 maggio 1984; Trinidad e Tobago, 21 dicembre 1978; Tunisia, 18 marzo 1969; Turchia, 23 settembre 2003; Turkmenistan, 1 maggio 1997; Ucraina, 12 novembre 1973; Uganda, 21 giugno 1995; Ungheria, 17 gennaio 1974; Uruguay, 1 aprile 1970; Uzbekistan, 28 settembre 1995; Vanuatu, 21 novembre 2008; Venezuela, 10 maggio 1978; Vietnam, 24 settembre 1982; Yemen, 9 febbraio 1987; Zambia, 10 aprile 1984; Zimbabwe, 13 maggio 1991.

Stati che hanno riconosciuto la competenza del Comitato dei diritti umani *ex art. 41* (tra parentesi l'anno della dichiarazione, se diverso da quello di ratifica, adesione o successione):

Algeria; Argentina; Australia (1993); Austria; Belarus (1992), Belgio (1987); Bosnia-Erzegovina; Bulgaria (1993); Canada (1979); Cile (1990); Congo (1989), Corea (Repubblica di); Croazia (1995); Danimarca (1983); Ecuador (1984); Filippine; Finlandia; Gambia (1988); Germania (1978-1983 e 2001); Ghana; Guyana; Irlanda; Islanda; Italia; Liechtenstein; Lussemburgo; Malta; Nuova Zelanda; Norvegia; Paesi Bassi; Perù; Polonia (1990); Regno Unito; Repubblica Ceca; Russia (1991); Senegal (1981); Slovacchia; Slovenia; Sudafrica; Spagna (1985-88; 1988-1993; 1998); Sri Lanka; Stati Uniti; Svezia; Svizzera (1992-1997 e 1997); Tunisia (1993); Ucraina (1992); Ungheria (1988); Zimbabwe.